

CRITERI E MODALITÀ PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI
NONCHÈ PER LA ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

(Art. 12, Legge 7 agosto 1990 n. 241)

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- 1) a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreative, artistiche, turistiche, sportive;
- 2) a favore di soggetti in stato di bisogno.

CAPITOLO 2

SOSTEGNO DI ATTIVITA'

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici, Enti o Associazioni (anche di fattò) senza scopo di lucro operanti nel territorio del Comune con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo. La richiesta di contributo dovrà di norma contenere una descrizione delle iniziative attuate e di quelle da attuare (con previsione di spesa).

CAPITOLO 3

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani
- inabili
- soggetti in stato di bisogno;

Motivi di esclusione:

- reddito superiore al minimo vitale
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge nr. 151/75) e che di fatto vi provvedano. L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di Legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

CAPITOLO 4

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o Privati.


CAPITOLO 5

Alla assegnazione dei contributi provvede la Giunta Municipale con motivate deliberazioni e nei limiti degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione.

Il presente provvedimento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9

in seduta del 27/02/1991



Il Segretario Comunale
DE GIOVANNI BENDA

Publicato all'Albo pretorio il giorno

04/03/1991

RIMARRA'

vi è rimasta per 15 giorni senza opposizioni né reclami.

REZZAGO li 04/03/1991



Il Segretario Comunale
DE GIOVANNI BENDA

In seduta 20.3.1991

Atto N. 4683

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di

Como

ha esaminato il presente provvedimento e la relativa deliberazione di adozione, senza alcun rilievo.

Rezzago li 27.3.1991



Il Segretario Comunale
DE GIOVANNI BENDA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio

dal giorno 27.3.1991

al giorno 10.4.1991

a termini dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, N. 241.

Dichiara altresì che è stata data pubblicazione mediante affissione di manifesti nel territorio comunale.

Rezzago li 27.3.1991



Il Segretario Comunale
DE GIOVANNI BENDA